

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 1905, 591,
874, 970, 1387 e 1579-A,
in materia di università**

*Sintesi del contenuto con le
modifiche approvate in sede
referente*

luglio 2010
n. 235



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 1905, 591,
874, 970, 1387 e 1579-A,
in materia di università**

*Sintesi del contenuto con le
modifiche approvate in sede
referente*

luglio 2010
n. 235

a cura di: A. Sanso'

INDICE

INTRODUZIONE	7
SINTESI DEL CONTENUTO	9

INTRODUZIONE

Il presente *dossier* è predisposto in occasione dell'esame in Assemblea dell'atto Senato nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di università.

Il disegno di legge A.S. n. 1905, d'iniziativa governativa, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente il 2 dicembre 2009 e discusso, congiuntamente ai disegni di legge nn. 591, 874, 970, 1387 e 1579, dal mese di dicembre 2009 al mese di maggio 2010.

Il provvedimento in esame affronta una pluralità di temi riguardanti il sistema universitario, tra cui la *governance*, la struttura, la valutazione, il commissariamento, il riequilibrio e l'accreditamento degli atenei, la premialità degli studenti meritevoli, lo stato giuridico e il reclutamento di docenti e ricercatori, i settori disciplinari, i contratti di insegnamento e ricerca.

Le linee portanti del disegno di legge, così come risultante con gli emendamenti approvati in Commissione, possono essere riassunte nei seguenti aspetti:

- riforma della cosiddetta *governance* di ateneo, con una netta distinzione tra le funzioni del senato accademico e quelle del consiglio di amministrazione; il primo organo assume funzioni di proposta, di stimolo e di controllo, con un numero di componenti non superiore a 35, mentre il secondo adotta le decisioni di tipo gestionale più significative riguardanti l'ateneo e si compone di non più di 11 membri;
- semplificazione della cosiddetta *governance* interna, che ruoterà intorno al dipartimento, organismo di raccordo fra ricerca e didattica. Rimane la possibilità di articolare facoltà o scuole, con struttura semplificata;
- possibilità di istituire la federazione di due o più università anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture;
- introduzione di un Fondo per il merito, destinato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti, e di un Fondo per la premialità di professori e ricercatori;
- riforma dello stato giuridico, con la definitiva trasformazione della figura di ricercatore, attraverso la messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e la contestuale previsione di contratti di ricerca, per un triennio, rinnovabili per un altro triennio; abolizione degli automatismi retributivi; nuova disciplina delle incompatibilità;
- in merito al reclutamento, introduzione dell'abilitazione scientifica nazionale a lista aperta, con commissioni estratte a sorte all'interno di liste di professori di prima fascia; le chiamate con conseguente assunzione in servizio saranno effettuate poi a livello locale; definizione della categoria degli assegni di ricerca.

SINTESI DEL CONTENUTO

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 1
(Principi ispiratori della riforma)

Il **comma 1, modificato dall'emendamento 1.1 (testo 2) della Commissione**, afferma che le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, nonché luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso della Repubblica.

Il **comma 2** stabilisce, che in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **comma 3 modificato** prevede che al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi (**emendamento 1.25**), il Ministero prevede, in armonia con le competenze regionali (**emendamento 1.28**), e monitora specifici interventi per l'effettiva (**emendamento 1.29**) realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito, anche a seguito di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta della facoltà (**emendamento 1.30 (testo 2)**).

Il **comma 4, modificato dall'emendamento 1.37 (testo 2) della Commissione**, dispone che il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indichi obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'ANVUR, ne verifichi e valuti i risultati, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto a obiettivi, indirizzi e attività svolte dagli atenei, nel rispetto del principio della coesione territoriale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

Il **comma 5, aggiunto dall'emendamento 1.23**, reca la possibilità di accordi di programma tra le università e il Ministero per favorire la competitività di quelle svantaggiate, tenendo conto degli indicatori relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

Articolo 2
(Organi e articolazione interna delle università)

L'originario comma 1 è stato soppresso e l'elencazione degli organi delle università statali (rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione) è recata, a seguito

dell'approvazione dell'**emendamento 2.2 (testo 2)**, dalla **lettera a) del nuovo comma 1**.

Il **comma 1, modificato da vari emendamenti della Commissione**, stabilisce che le università statali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza di specifici vincoli e criteri direttivi, che sono recati dalle lettere da *a*) a *s*). In particolare sono specificati:

- nelle lettere da *b*) a *d*), relative al rettore, attribuzioni, modalità di elezione, durata in carica (**emendamenti 2.9 e 2.20**);
- nelle lettere da *e*) a *g*), relative al senato accademico, attribuzioni, costituzione e durata in carica (**emendamenti 2.37-testo 4, 2.54-testo 4, 2.71-testo 2**);
- nelle lettere da *h*) a *l*), riguardanti il consiglio di amministrazione, attribuzioni, composizione e durata in carica (**emendamenti 2.74 e subem. 2.74/1, 2.92-testo 2, 2.89-testo 2**);
- nelle lettere *m*) e *n*), relative al direttore generale, durata del contratto e attribuzioni (**emendamenti 2.118-testo 2 e 2.280**);
- nella lettera *o*), sul collegio dei revisori dei conti, composizione e durata in carica (**emendamenti 2.129-testo 2 e 2.132-testo 2**);
- nelle lettere *p*) e *q*), riguardanti il nucleo di valutazione, composizione e attribuzioni (**emendamenti 2.144-testo 2 e 2.146-testo 4**);
- nella lettera *r*), relativa ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, incompatibilità e decadenza (**emendamenti 2.57-testo 4, 2.154, 2.159, 2.112-testo 2, e 2.161-testo 2**);
- nella lettera *s*), attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il **comma 2 (alinea modificato dall'emendamento 2.166)** prevede che le università statali modifichino, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza di specifici vincoli e criteri direttivi, concernenti:

- dipartimenti (lettera *a*) modificata dall'**emendamento 2.168-testo 2**, lettera *b*);
- strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole (lettera *c*) modificata dall'**emendamento 2.187**, lettera *d*) modificata dall'**em. 2.190-testo 2**, lettera *f*) modificata dagli **emendamenti 2.199-testo 2, 2.206, 2.211**);
- commissione paritetica docenti-studenti (lettera *g*) modificata dall'**emendamento 2.216-testo 2**);
- rappresentanza studentesca (lettera *h*) modificata dall'**emendamento 2.227-testo 2**, lettera *i*).

Il **comma 3** stabilisce che gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottino proprie modalità di organizzazione, fatto salvo quanto previsto da alcune lettere dei commi precedenti.

Il **comma 4, modificato dagli emendamenti 2.245 e 2.250**, dispone l'adozione di un codice deontologico da parte delle università che ne fossero prive.

Ai sensi del **comma 5 modificato**, la predisposizione dei nuovi statuti universitari sarà effettuata da un organo apposito di 15 membri istituito con decreto rettorale (**emendamento 2.261**); lo statuto contenente le modifiche sarà adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Il **comma 6** prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

Lo statuto adottato sarà trasmesso al Ministero per il controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 6 della legge n. 168 del 1989 (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8**, spetta ai competenti organi universitari avviare le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale.

I **commi 9** (modificato dall'**emendamento 2.271**) e **10** recano disposizioni in merito alla decadenza degli organi universitari al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto.

Tra i criteri presi in esame per la valutazione delle università al fine dell'allocazione delle risorse sarà tenuto conto anche del rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture (**emendamento 2.277**), efficienza ed efficacia recati dal presente articolo (**comma 11**).

Il **comma 12** dispone la perdita di efficacia, per l'ateneo, di alcune disposizioni vigenti relative al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al direttore amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Articolo 3

(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)

Il **comma 1** stabilisce che due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

Il **comma 2** prevede che la federazione possa avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Il **comma 3 modificato** stabilisce che la federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità

finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della stessa e che le strutture di *governance* siano costituite da componenti delle istituzioni che si federano (**emendamento 3.5**). I risparmi risultanti dalla federazione o fusione possono restare nella disponibilità degli atenei stessi (**emendamento 3.8 - testo 2**).

Il **comma 4, modificato dall'emendamento 3.12 (testo 2)**, stabilisce che il progetto di cui al comma precedente, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, sentita l'ANVUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate.

Il **comma 5** prevede che il progetto di cui al comma 3 debba disporre anche in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo.

Ai sensi del **comma 6**, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della disattivazione di corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate.

TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 4 (Fondo per il merito)

L'articolo in commento reca numerose modificazioni introdotte dall'emendamento 4.31 e relativi subemendamenti.

Il **comma 1 modificato** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti, individuati mediante prove nazionali *standard* per gli iscritti al primo anno e mediante criteri nazionali *standard* per gli iscritti agli anni successivi. Il fondo è destinato a erogare premi di studio, buoni studio e finanziamenti, tutti cumulabili con le borse di studio previste dalla legge n. 390 del 1991 (**comma 2**).

Ai sensi del **comma 3 modificato**, i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo saranno disciplinate da decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **comma 4 modificato** stabilisce che il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali è effettuato dal Ministero, disciplinando altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove

(con esenzione per gli studenti privi di mezzi), nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

Il **comma 5** prevede che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

Il **comma 6** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze determina il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

Il **comma 7 modificato** prevede che il fondo è alimentato con le risorse ivi indicate.

Il **comma 8** prevede che il Ministero promuova, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplini con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo.

Il **comma 9** prevede la deducibilità dal reddito complessivo anche delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del Fondo per il merito.

Articolo 5

(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)

Il **comma 1, modificato dall'emendamento 5.2**, prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di quattro obiettivi principali:

- a. valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università con conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (**emend. 5.7**); valorizzazione dei ricercatori;
- b. revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei e previsione di meccanismi di commissariamento (**emend. 5.12-testo 2**);
- c. valutazione *ex-post* delle politiche di reclutamento degli atenei;
- d. revisione della normativa di principio sul diritto allo studio e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Ai sensi del **comma 7**, gli schemi dei succitati decreti legislativi sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni relative al diritto allo studio, di concerto con il Ministro della gioventù, e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive (**comma 8**).

Il **comma 2 (introdotto dall'emendamento 5.2)** stabilisce che l'attuazione del comma 1 non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto per il fondo di riequilibrio finanziario degli atenei e per il diritto allo studio e i LEP.

Il **comma 3 modificato** individua i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere in merito alla delega relativa alla valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, nonché dei ricercatori, che possono essere riassunti in:

- a. introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari;
- b. introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università;
- c. potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università;
- d. previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati;
- e. previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti di requisiti e di *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e loro successivo accreditamento (**emendamento 5.7**);
- f. revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività.

Il **comma 4 modificato** prevede che, nell'esercizio della delega in merito alla contabilità e al commissariamento degli atenei, il Governo si debba attenere ai principi e criteri di seguito esposti:

- introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo;
- adozione di un piano economico-finanziario triennale;
- predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, e il numero dei professori e ricercatori (**emendamenti 5.24- testo 2 e 5.25**);
- determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato;
- introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso (**emendamento 5.29**);
- previsione della declaratoria di dissesto finanziario e disciplina delle sue conseguenze con previsione di un piano di rientro;
- previsione del commissariamento dell'ateneo e nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero

all'attuazione del piano di rientro finanziario (**emendamento 5.30 - testo 2**);

- previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto al FFO, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei, con gli eventuali maggiori oneri quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2¹, della legge n. 196 del 2009 (**emendamenti 5.32 e 5.34**).

Il **comma 5 modificato (emendamento 5.9-testo 4)** stabilisce che, nell'esercizio della delega sulla valutazione *ex-post* delle politiche di reclutamento degli atenei, il Governo si atterrà come principio e criterio direttivo all'attribuzione di una quota non superiore al 3 per cento del FFO correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente (**emendamenti 5.101-testo 2, 5.102-testo 2 e 5.117**).

Il **comma 6 modificato** prevede che nell'esercizio della delega relativa al diritto allo studio e ai LEP, il Governo si dovrà attenere ai principi e criteri direttivi di seguito riassunti:

- definizione dei LEP (**emendamenti 5.108 e 5.111**);
- garanzia della libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome e tra queste e le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti;
- definizione delle tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e delle caratteristiche peculiari delle stesse (**emendamento 5.7**).

¹ Il comma 2 dispone che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica.

Articolo 6

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

L'articolo in commento, **inserito dall'emendamento 5.9 (testo 4) e relativi subemendamenti**, reca disposizioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, il cui regime di impegno è a tempo pieno (pari a 1500 ore annue, con una riserva di 350 ore per compiti didattici e di servizio agli studenti le cui modalità di certificazione sono definite con regolamento di ateneo) o a tempo definito (pari a 750 ore, con riserva di 250 ore); l'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato (**commi 1, 2, 3, 4 e 5**).

Sia i professori che i ricercatori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico; la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sarà effettuata attraverso criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR e, in caso di valutazione negativa, professori e ricercatori saranno esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca (**commi 1, 2, 5 e 6**).

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari; l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno, ma tale regime permette lo svolgimento di attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, nonché - previa autorizzazione del rettore - funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, e attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei (**commi 7, 8 e 9**).

Professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza, nonché attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore (**comma 10**).

Disposizioni particolari sono previste per il personale medico universitario in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (**comma 11**).

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; la valutazione del complessivo impegno ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali è di competenza delle singole università (**comma 12**).

Articolo 7

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

L'articolo in esame, **inserito dall'emendamento 5.9 (testo 4)**, reca disposizioni sulla mobilità dei ricercatori e dei professori; questi ultimi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore ed è ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato (**commi 1 e 2**).

Ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO, e i responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca (**commi 3 e 4**).

Articolo 8

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

L'articolo 8, **inserito dall'emendamento 5.9 (testo 4)**, reca norme relative al trattamento economico dei professori e dei ricercatori sia in servizio, sia che saranno assunti in seguito.

Per i primi, la disciplina sarà revisionata con un regolamento che trasformerà la progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale (**comma 1**).

Il **comma 2** abroga il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, che dispone la diminuzione della metà dello scatto biennale in caso di mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente la maturazione dello scatto.

Il **comma 3** disciplina la rimodulazione della progressione economica (che sarà attuata sempre con regolamento) e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti successivamente.

I citati regolamenti sono adottati, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (**comma 4**).

Articolo 9

(Fondo per la premialità)

L'articolo 9, **inserito dall'emendamento 5.9 (testo 4)**, istituisce un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, cui affluiscono le risorse relative agli scatti non attribuiti a professori e ricercatori, eventuali somme attribuite a

ciascuna università con decreto del Ministro e eventuali quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati attribuite dai singoli atenei.

Articolo 10 *(Competenza disciplinare)*

L'articolo 10, **introdotto dall'emendamento 5.9 (testo 4)**, istituisce presso ogni ateneo un collegio di disciplina che svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime un parere conclusivo. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che trasmette gli atti al collegio, formulando motivata proposta. Il collegio di disciplina esprime un parere sulla proposta sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni; quest'ultimo infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della legge n. 18 del 2006, relativo al consiglio di disciplina del CUN.

Articolo 11 *(Interventi perequativi per le università statali)*

L'articolo 11, **inserito dall'emendamento 5.0.3 (testo 3)**, reca interventi perequativi per le università statali. A decorrere dal 2011, una quota pari almeno all'1,5 per cento del FFO e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che presentano una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

Articolo 12 *(Disciplina di riconoscimento dei crediti)*

L'articolo in commento riguarda il riconoscimento di crediti formativi agli studenti che posseggono conoscenze e abilità professionali o che hanno frequentato attività formative di livello post-secondario; il **comma 1** riduce i crediti che possono essere attribuiti da 60 a 12 e specifica che il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Il **comma 2, modificato dall'emendamento 6.13**, stabilisce che con decreto ministeriale saranno definite le modalità attuative delle disposizioni precedenti, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO
E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Articolo 13
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

L'articolo in esame, **modificato dall'emendamento 7.1 (testo 3)**, prevede che , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro, saranno definiti i settori concorsuali - raggruppati in macrosettori e articolati in settori scientifico-disciplinari - in relazione ai quali si svolgeranno le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Ad ogni settore afferiscono in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia. Con il medesimo decreto sono definite anche le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

Articolo 14
(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

Il **comma 1, modificato dall'emendamento 8.4**, istituisce l'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica, con durata quadriennale e con requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia.

Il **comma 2** stabilisce che le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sono disciplinate con regolamenti conformi, tra l'altro, ai criteri seguenti (**comma 3 modificato**):

- attribuzione dell'abilitazione con giudizio motivato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare (**lettera a), modificata dal comma 8.17 - testo 4**);
- indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione (**lettera c**) e svolgimento delle stesse presso università dotate di strutture idonee (**lettera o**);
- termini e modalità di espletamento delle procedure e conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici (**lettera d), modificata dall'emendamento 7.1- testo 3**);
- istituzione per ciascun settore concorsuale di un'unica commissione nazionale di durata biennale, composta da 4 professori ordinari e da uno

studioso o esperto in servizio presso l'università di un Paese OCSE; sorteggio per l'individuazione dei commissari (**lettera e**), **modificata dagli emendamenti 7.1-testo 3 e 8.38; lettere g) e h), modificate dall'em. 7.1-testo 3);**

- divieto che della commissione nazionale faccia parte un commissario della stessa università (**lettera f**) e divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione (**lettera i**), **modificata dall'em. 7.1-testo 3);**
- esclusione della corresponsione di compensi per i commissari, ad eccezione di quelli in servizio all'estero (**lettera e**), **modificata dall'em. 8.38, e lettera f);**
- in caso di mancata abilitazione, preclusione a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore (**lettera l**), **modificata dall'em. 8.46 - testo 2);**
- valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento (**lettera n**).

Il **comma 4, aggiunto dall'em. 8.64**, specifica che il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 15.

Articolo 15

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

L'articolo in commento, **modificato dall'emendamento 9.1 (testo 2) e dai relativi subemendamenti**, reca disposizioni relative al reclutamento e alla progressione di carriera del personale accademico.

Il **comma 1** prevede che le procedure di reclutamento siano avviate sulla base della programmazione triennale; il **comma 2** stabilisce che le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato con procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità a una serie di criteri, che prevedono:

- pubblicazione dei bandi nei siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante (**lettera a**) **modificata);**
- partecipazione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni; dei professori già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,

- nonché degli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario (**lettera b) modificata**);
- formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento e sua approvazione con deliberazione del consiglio di amministrazione (**lettera c) modificata**);
 - possibilità di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento a carico di soggetti pubblici e privati (**lettera d) modificata**);
 - possibilità per le università di accertare anche le competenze linguistiche necessarie (**lettera e) inserita dal subem. 9.1/8 - testo 3**).

Ulteriori criteri sono recati dal **comma 3 modificato**.

Il **comma 4 modificato** dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, le procedure di reclutamento siano programmate e avviate prevedendo che una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore possa essere destinata a procedure di chiamata diretta e che almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento sia coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

I **commi 5 e 6, introdotti dal subemendamento 9.1/10 (testo 2)**, si occupano della partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università.

Il **comma 7 modificato** concerne le proposte di chiamata diretta.

Articolo 16

(Assegni di ricerca)

Il **comma 1, modificato dall'emendamento 10.3 (testo 2)**, stabilisce che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'Agenzia spaziale italiana, nonché le istituzioni italiane di livello post-universitario il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (tra cui l'Istituto universitario europeo, la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste), possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, i cui destinatari sono studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo (**comma 2**).

Gli assegni, ai sensi del **comma 3 modificato dall'emendamento 10.43**, possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti per ricercatore a tempo determinato (art. 18), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri enti di cui al comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi (**comma 8, modificato dall'em. 10.3 - testo 2**).

Le modalità di conferimento degli assegni sono disciplinate con regolamento dei soggetti di cui al comma 1 mediante apposite procedure (**comma 4 modificato dall'em. 10.3 - testo 2**); gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (**comma 7**).

Il **comma 5** prevede che agli assegni si applichi, in materia fiscale, l'esenzione dalle imposte sui redditi, nonché, in materia previdenziale, l'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il **comma 6, modificato dall'em. 10.44**, stabilisce che l'importo degli assegni sia determinato dall'ateneo, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

Articolo 17

(Contratti per attività di insegnamento)

Il **comma 1** dispone che le università possano stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

Il **comma 2, modificato dagli em. 11.16 - testo 2 - e 11.12 - testo 2**, prevede che le università possano stipulare contratti, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, attribuiti con procedure disciplinate da propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 18

(Ricercatori a tempo determinato)

Il **comma 1** prevede che, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato.

Il **comma 2, modificato dagli emendamenti 12.4 e 12.13**, stabilisce che i destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione (*si veda l'articolo 15*), riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente a un *curriculum* scientifico professionale

adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Può anche essere richiesto il superamento di una prova di lingua straniera.

Il **comma 3** prevede che ai fini della selezione, si attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

Il **comma 4** stabilisce che i contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

Il **comma 5** prevede che i destinatari dei contratti possono partecipare alle procedure di selezione indette da altri atenei.

Il **comma 6, modificato dagli emendamenti 12.31 e 12.32 (testo 2)** dispone che le università possono procedere alla chiamata diretta sia dei destinatari del secondo contratto triennale, i quali entro la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sia dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

In merito al trattamento economico, il **comma 8** precisa che per il primo triennio esso è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento; per il secondo triennio esso può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Il **comma 9** sottolinea che i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Articolo 19

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

L'articolo in commento, **modificato dall'emendamento 13.3 (testo 2)**, stabilisce che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - che permette di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo - non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Articolo 20

(Disciplina dei lettori di scambio)

Il **comma 1** stabilisce che le università possono conferire a studiosi stranieri incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale; con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico (**comma 2**).

Articolo 21

(Anagrafe degli studenti)

L'articolo in esame, **inserito con l'emendamento 14.0.21**, reca una modifica alla disposizione relativa agli obiettivi dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università.

Articolo 22

(Norme transitorie e finali)

L'articolo in commento, **modificato dall'emendamento 15.1 (testo 2) e relativi subemendamenti**, reca norme transitorie, di abrogazione e di copertura finanziaria.

Ai sensi del **comma 1 modificato**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III, tranne alcune disposizioni transitorie recate dai **commi 2 e 3**.

Il **comma 4** modifica l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, relativo alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio.

Il **comma 5** reca una norma transitoria in merito all'equipollenza tra precedente idoneità e abilitazione.

Il **comma 6 modificato** abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge:

a) l'articolo 4 della legge n. 398 del 1989, riguardante le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato;

b) l'articolo 3 della legge n. 210 del 1998, che disciplina i trasferimenti di professori e ricercatori;

c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge n. 230 del 2005, concernenti, rispettivamente, le procedure di copertura valutazione comparativa dei candidati ai posti di professore ordinario e associato, gli incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti a soggetti italiani e stranieri, i ricercatori, il limite massimo di età per il collocamento a riposo per i professori ordinari e associati;

d) l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sugli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

il **comma 7**, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2, abroga il decreto legislativo n. 164 del 2006, recante il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari.

Ai sensi del **comma 8**, dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti per i posti di ricercatore a tempo determinato.

Il **comma 9 modificato** provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *f*) - relativa alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività - , nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 (sul cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca), della legge n. 370 del 1999. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
230	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi"
231	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2"
232	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2146 "Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"
234	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. <u>Edizione provvisoria</u>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".